

D.P.R. 29 settembre 1973, [n. 600](#).

(Gazz. Uff. n. 268 del 16 ottobre 1973 S.O. n. 1)

Titolo IV

Art. 36-ter

(Controllo formale delle dichiarazioni) [\(1\)](#) [\(6\)](#) [\(7\)](#)
Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 1](#), comma 17,
Legge 13 dicembre 2010, n. 220

Versione: 5

Modificativo: 1, comma 17, legge 13 dicembre 2010, n. 220

Entrata in vigore:

1 gennaio 2011

1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.[\(3\)](#) [\(4\)](#)

2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli [articoli 37](#) e seguenti, gli uffici possono:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'[articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 605](#), o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);

d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'[articolo 1](#), comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al

sostituito d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. [\(2\)](#) [\(5\)](#)

Note:

- [\(1\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 1](#), D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, modificato dall'[art. 10-ter](#), D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, [n. 154](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 13](#), comma 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999.
- [\(2\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.
- [\(3\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 17, L. 13 dicembre 2010, n. 220](#), a decorrere dal 1° gennaio 2011.
- [\(4\)](#) Per i termini del controllo delle dichiarazioni presentate dal 1994 al 1998 vedi l'[art. 9](#), L. 23 dicembre 1998, n. 448.
- [\(5\)](#) Per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi del presente articolo vedi l'[art. 3](#), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. Per i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dai contribuenti vedi l'[art. 17](#), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'[art. 6](#), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, il comma 14 dell'[art. 27](#), D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
- [\(6\)](#) Vedasi l'[art. 9](#) ("Proroga di termini"), comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".
- [\(7\)](#) Vedasi l'[art. 17](#) ("Irrogazione immediata"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui sono irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del presente decreto.